

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 24 luglio 2025, n. 128.

**Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.** (25G00138). Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2025.

**Integrazione delle deleghe già conferite al Sottosegretario di Stato sig. Luigi Sbarra.** (25A05128) ..... Pag. 16

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 25 luglio 2025.


**Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il Programma «(Interreg VI-A) Italia-Croazia» dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2022.** (Decreto n. 10/2025). (25A04941) . . . Pag. 17

DECRETO 10 settembre 2025.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche.** (25A05070) . . . Pag. 18



<p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'università e della ricerca</b></p> <p>DECRETO 19 agosto 2025.</p> <p><b>Autorizzazione all'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» a trasferire la sede principale di Grottammare, mantenendo il medesimo numero di allievi. (25A04942).....</b> <i>Pag.</i> 22</p> <p>DECRETO 19 agosto 2025.</p> <p><b>Autorizzazione all'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» a trasferire la sede principale di Roma, mantenendo il medesimo numero di allievi. (25A04943).....</b> <i>Pag.</i> 23</p> <p>DECRETO 19 agosto 2025.</p> <p><b>Autorizzazione alla scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» a trasferire la sede principale di Milano, mantenendo il medesimo numero di allievi. (25A04944).....</b> <i>Pag.</i> 24</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero della salute</b></p> <p>DECRETO 25 giugno 2025.</p> <p><b>Contenuti della visita veterinaria del cavallo atleta. (25A05037) .....</b> <i>Pag.</i> 25</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b></p> <p>DECRETO 7 agosto 2025.</p> <p><b>Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore. (25A04973).....</b> <i>Pag.</i> 33</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero delle imprese e del made in Italy</b></p> <p>DECRETO 19 agosto 2025.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Fattoria Giannangelo società cooperativa a responsabilità limitata», in Manduria. (25A04979).....</b> <i>Pag.</i> 41</p> <p>DECRETO 3 settembre 2025.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Agorà società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A04970).....</b> <i>Pag.</i> 42</p>	<p>DECRETO 3 settembre 2025.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Basson società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore. (25A04971)...</b> <i>Pag.</i> 43</p> <p>DECRETO 3 settembre 2025.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Soluzione assistenza società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», in Thiene e nomina del commissario liquidatore. (25A04972).....</b> <i>Pag.</i> 44</p> <p style="text-align: center;"><b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Agenzia italiana del farmaco</b></p> <p>Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci - Bando 2025 Antimicrobico resistenza e medicina di precisione. (25A04957) . <i>Pag.</i> 45</p> <p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venios» (25A04977)..... <i>Pag.</i> 45</p> <p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kirkos». (25A04978) .....</p> <i>Pag.</i> 45 <p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano. (25A05018)..... <i>Pag.</i> 45</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b></p> <p>Approvazione della delibera n. 96/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 28 maggio 2025. (25A04974). <i>Pag.</i> 46</p> <p>Approvazione della delibera n. 133/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 29 maggio 2025. (25A04975) . . . . <i>Pag.</i> 46</p> <p>Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 30 gennaio 2025. (25A04976)..... <i>Pag.</i> 46</p>
--	---



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2025, n. 128.

**Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024 n. 112» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2»;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante «Regolamento concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale» e, in particolare, l'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), 3);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale» e, in particolare, gli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'articolo 7;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante «Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Visto lo stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli interventi in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento;

Uditi il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2025 e il parere definitivo dal medesimo espresso nell'Adunanza di Sezione del 24 giugno 2025, del quale sono state accolte tutte le osservazioni proposte;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 luglio 2025;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

### Capo I

#### OGGETTO E DEFINIZIONI

#### Art. 1.

#### Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, con il presente decreto sono definite:


a) la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti;

b) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso;

c) le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco;

d) le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali;

e) i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto-legge»: il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

c) «Dipartimento»: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

d) «Direzione generale»: la Direzione generale per la giustizia di comunità del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

e) «elenco»: l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

f) «avviso»: l'avviso pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori delle strutture residenziali;

g) «strutture residenziali»: le strutture che garantiscono un'adeguata accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, la riqualificazione professionale e il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

h) «enti gestori»: gli enti che gestiscono le strutture residenziali di cui alla lettera g);

i) «residente»: la persona adulta in esecuzione di misura penale di comunità collocata nelle strutture di cui alla lettera g);

l) «équipe di osservazione e trattamento»: gruppo di osservazione e trattamento, deputato alla compilazione del programma individualizzato di trattamento per il condannato, presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

*Capo II*

## FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

## Art. 3.

*Formazione dell'elenco*

1. Con avviso del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sono definite le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge.

2. La manifestazione di interesse è presentata dagli enti gestori delle strutture residenziali secondo i modelli uni-

formi previsti nell'avviso pubblico, di cui al comma 3, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo avviso, comprensiva del programma dei servizi come richiesti dall'art. 7.

3. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel capo III. Il possesso dei requisiti è attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In qualunque momento il Dipartimento può disporre l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco.

4. La Direzione generale delibera, sentito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iscrizione nella pertinente sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo.

5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

6. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale.

## Art. 4.

*Obblighi degli iscritti*

1. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare senza indugio al Dipartimento:

a) qualsiasi modifica relativa ai requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'iscrizione all'elenco;

b) il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III.

## Art. 5.

*Cancellazione e sospensione*

1. Sono cause di cancellazione dall'elenco:

a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 4, comma 1 lettera a);

b) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei requisiti di cui al capo III;

c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti;

d) l'inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Amministrazione vigilante per il corretto svolgimento dei servizi di cui all'art. 7.

2. La Direzione generale, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate nel comma 1, potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di cancellazione, ne dà comunicazione all'ente gestore con l'invito, entro il termine perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali.

3. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 2, la Direzione generale esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'ente gestore i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore a quindici giorni e non



superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali.

4. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 3, l'ente gestore non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, la Direzione generale, con provvedimento motivato, dispone la cancellazione, dando comunicazione all'ente gestore del provvedimento adottato.

5. In ogni fase della procedura di contestazione, l'ente gestore può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso la Direzione generale, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.

6. Durante il procedimento per l'accertamento delle cause di cancellazione può essere disposta la sospensione dall'elenco.

### Capo III

#### REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

##### Art. 6.

###### *Strutture residenziali*

1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongono, in alternativa, di:

*a)* strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» con riferimento alle strutture a carattere comunitario;

*b)* strutture che svolgono attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *q)*, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

##### Art. 7.

###### *Tipologia dei servizi richiesti*

1. Le strutture di cui all'articolo 6 devono possedere, unitamente ai requisiti di cui al precedente articolo, l'idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura.

2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti:

*a)* idonea accoglienza residenziale;

*b)* servizi di assistenza alla persona;

*c)* lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo, consistenti nella presa in carico del residente per l'esecuzione della misura penale di comunità, diretti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento e fondati in via prioritaria su attività intensive di formazione e lavoro, con la possibilità di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di residenza.

##### Art. 8.

###### *Requisiti degli enti gestori*

1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco in qualità di enti gestori delle strutture residenziali:

*a)* enti pubblici;

*b)* enti locali;

*c)* enti del servizio sanitario;

*d)* enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), compresi gli enti già iscritti nell'anagrafe degli organismi non lucrativi di utilità sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale;

*e)* soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* di concerto, intesa o in forma associata.

2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui al comma 1, lettera *d)*, anche nell'ipotesi prevista dalla lettera *e)*, devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;

*b)* non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

*c)* non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

*d)* non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-*bis* del codice di procedura penale;

*e)* non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

*f)* non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;


*g)* non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

3. Con riferimento al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

##### Art. 9.

###### *Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate dalle Regioni e dagli enti locali*

1. Le strutture residenziali già autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in



possesto dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

#### Capo IV

##### MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

#### Art. 10.

##### *Vigilanza*

1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte nell'elenco.

2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento.

3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria ivi istituiti.

4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria:

a) accertano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco tramite la consultazione delle banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e organismi pubblici;

b) effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunità.

#### Capo V

##### PERSONE DETENUTE AMMESSE CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E MODALITÀ DI RECUPERO DELLE SPESE

#### Art. 11.

##### *Presupposti soggettivi e modalità di permanenza nelle strutture residenziali*

1. Nei limiti di cui allo stanziamento definito dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a condizione che:

a) possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di comunità;

b) non dispongano di un domicilio idoneo;

c) abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato per ottenere il patrocinio a spese dello Stato;

d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235 codice penale o da decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto esecutivo.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti congiuntamente.

3. Presso la Direzione di ogni Istituto penitenziario è istituito apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, contenente i nominativi delle persone detenute adulte di cui al comma 1, che abbiano presentato istanza di misura penale di comunità.

4. Sulla base delle risorse annualmente disponibili, allo scopo di garantire la fruibilità del beneficio ad un'adeguata platea di interessati, la retta di permanenza è a carico dell'Amministrazione per un periodo massimo di otto mesi, finalizzato all'inserimento lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio.

5. Al momento della dimissione dall'Istituto penitenziario, il Direttore fornisce al condannato ammesso alla misura di comunità compiuta informazione in ordine agli obblighi di comportamento da tenere presso la struttura residenziale. All'atto dell'ingresso presso la struttura il condannato si impegna, in forma scritta, a rispettare tali obblighi e a mantenere durante la permanenza nella stessa una condotta responsabile. Una copia di tale dichiarazione di impegno è conservata presso la struttura, anche a disposizione del legale rappresentante dell'ente gestore.

#### Art. 12.

##### *Attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell'Amministrazione*

1. Al fine di ottenere l'attestazione della disponibilità del posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta l'istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto.

2. Il Direttore dell'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, avvalendosi della relazione di sintesi dell'équipe di osservazione e trattamento, trasmette l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove è sito l'Istituto penitenziario, ai fini dell'attestazione della disponibilità di un posto presso una delle strutture residenziali di cui all'elenco, con oneri a carico dell'Amministrazione, per un periodo massimo di otto mesi.

3. La relazione di sintesi dell'équipe è redatta previa verifica di sussistenza dei seguenti parametri:

a) assenza, a carico del detenuto, di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione del Direttore;


b) assenza, a carico del detenuto, di episodi di aggressività etero-diretta verso persone o cose;

c) abilità lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione;

d) attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali proposti durante il periodo di detenzione;

e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui rispetto alla durata massima di permanenza con oneri a carico dell'Amministrazione, il raggiungimento dell'obiettivo di inserimento lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo.

4. La Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, esaminata, sotto il profilo formale, la conformità della richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonché verificata la disponibilità del posto presso una struttura residenziale e la relativa copertura finanziaria, rilascia apposita attestazione, che viene trasmessa all'Autorità giudiziaria competente a delibare l'istanza di misura penale di comunità presentata dal detenuto.



5. Le richieste di cui al comma 1 sono istruite dall'Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna secondo l'ordine di acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio.

6. L'attestazione di cui al comma 3 riporta l'indicazione della struttura residenziale presso cui è disponibile il posto, che viene riservato al detenuto per un periodo di due mesi dal rilascio dell'attestazione. Il suddetto termine di validità è espressamente indicato nell'attestazione.

7. L'attestazione rilasciata dall'Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna è valutata dall'Autorità giudiziaria ai fini della deliberazione relativa alla disponibilità di un domicilio idoneo.

8. La decisione dell'Autorità giudiziaria, anche in caso di rigetto dell'istanza, è comunicata immediatamente, a cura della cancelleria, all'Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna.

9. Decorso infruttuosamente il termine di validità dell'attestazione senza che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell'Autorità giudiziaria, l'attestazione perde i suoi effetti. In tal caso l'Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna assegna il posto così liberato ad altro detenuto, rilasciando la relativa attestazione.

10. In caso di decisione negativa da parte dell'Autorità giudiziaria, l'attestazione perde immediatamente i suoi effetti.

11. In assenza di previa attestazione o in caso di perdita di effetti della medesima ai sensi dei commi 8 e 9, l'Amministrazione non assume alcun onere finanziario.

#### Art. 13.

##### *Meccanismi di controllo della spesa*

1. I fondi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici interdittoriali di esecuzione penale esterna, in proporzione al numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2. Gli Uffici interdittoriali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture residenziali iscritte all'elenco, rientranti nel territorio di competenza.

3. Nel caso in cui l'offerta di posti sia superiore alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, l'Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna individua le strutture residenziali in base ai seguenti parametri:

a) qualità dei programmi di reinserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), offerti;

b) ove disponibili, risultati conseguiti nell'anno precedente nell'attività di reinserimento socio-lavorativo dei residenti.

4. Nella sottoscrizione delle convenzioni, l'Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna persegue l'obiettivo di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti riservati alle finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge.

5. La convenzione definisce, per ciascuna struttura, la retta giornaliera e il numero di posti riservati all'Amministrazione per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del

decreto-legge. La retta è corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato e solo per le giornate di effettiva presenza.

6. L'attestazione di cui all'articolo 12, comma 4, è rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio interdittoriale di esecuzione penale esterna, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

7. Gli Uffici interdittoriali di esecuzione penale esterna provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, fornendo ogni trimestre i risultati del monitoraggio alla Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio effettuato dagli Uffici interdittoriali di esecuzione penale esterna, nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, la Direzione generale comunica agli Uffici interdittoriali di esecuzione penale esterna di non procedere all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto.

#### Art. 14.

##### *Modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali*

1. Il rimborso delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali è determinato, per giornata di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia adottato ai fini dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. L'amministrazione procede al recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali, come quantificate ai sensi del comma 1, al termine della misura penale di comunità, secondo le disposizioni di cui alla parte VII del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

#### Art. 15.

##### *Trattamento dei dati personali*

Il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 3 è disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 24 luglio 2025

*Il Ministro:* NORDIO

Visto, *Il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2413



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 04 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:

«Art. 8 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti). — 1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.


4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

5. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.»

— La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 09 agosto 1975.



— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000.

— Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale:

«Art. 20-bis (*Pene sostitutive delle pene detentive brevi*). — Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III dell'art. 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.».

— Si riportano gli articoli 335-bis, 444 e 673 del codice di procedura penale:

«Art. 335-bis (*Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi*). — 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.».

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ri-

tiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.».

«Art. 673 (*Revoca della sentenza per abolizione del reato*). — 1. Nel caso di abrogazione di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.».

— Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2015:

«Art. 7 (*Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*). — 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;

b) Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile; emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili; verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all'attività socioeducativa; attività di prevenzione della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nonché istruttoria per la nomina degli esperti di cui all'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l'autorità giudiziaria; vigilanza di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del 2022; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60, programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo decreto legislativo; attività di studio e ricerca;


c) Direzione generale per la giustizia di comunità: analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 35423; ricognizione e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza; attività di studio e ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene sostitutive e della messa alla prova.

3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attività ispettiva e tiene i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere.».

— Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001:

«Art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;



- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento 147e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

— Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante: «Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2001.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2017.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002.

— Si riporta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 recante: «Disposizioni sulla riforma penitenziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 06 giugno 1932:

«Art. 4. — 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nell'articolo 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nell'articolo 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230

«Art. 28 (*Espletamento dell'osservazione della personalità*). — 1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.

4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.»


Note all'art. 3:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.


Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'Allegato A del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308




## "Allegato A

	<b>Strutture a carattere</b>	<b>Strutture residenziali a</b>	<b>Strutture residenziali</b>	<b>Struttura a ciclo diurno</b>
	<b>Comunitario</b>	<b>prevalente accoglienza</b>	<b>protette</b>	
		<b>Alberghiera</b>		
	Capacità ricettiva: da 7 a 20	Capacità ricettiva: massimo 80	Capacità ricettiva: massimo	Capacità ricettiva: massimo 30
	posti letto compresi eventuali	posti letto	120 posti letto organizzati in	
	posti letto per emergenze;		nuclei fino a 30 ospiti nelle	
	per le strutture per minori		strutture per anziani;	
	massimo 10 posti letto +		massimo 20 posti letto nelle	
	eventuali 2 posti letto per		strutture per disabili	
	Emergenze			
	Camere da letto: singole e	Camere da letto: singole e	Camere da letto: singole e	Locali o zone idonei destinati
	Doppie	Doppie	doppie	all'attività e al riposo
	Servizi igienici: un servizio	Servizi igienici: bagni	Servizi igienici: servizi	Servizi igienici: 1 servizio
	igienico attrezzato per la non	collegati alle camere in	igienici attrezzati per la non	igienico attrezzato per la non




	autosufficienza ogni 4 ospiti;	numero di 1 ogni camera, di	autosufficienza collegati alle	autosufficienza ogni 10 ospiti;
	nelle strutture per minori 1	dimensioni tali da permettere	camere in numero di 1 ogni	1 servizio igienico per il
	servizio igienico ogni 4 ospiti	l'ingresso e la rotazione delle	camera a due posti e 1 ogni	personale
		carrozine; servizi igienici	due camere a un posto, di	
		collegati agli spazi comuni in	dimensioni tali da permettere	
<b>R</b>		numero minimo di due, di cui	l'ingresso e la rotazione delle	
<b>e</b>		almeno uno attrezzato per la	carrozine; nelle strutture per	
<b>q</b>		non autosufficienza	anziani: 1 bagno assistito in	
<b>u</b>			ogni nucleo; nelle strutture	
<b>i</b>			per disabili: 1 bagno assistito	
<b>s</b>				
<b>i</b>				
<b>t</b>	Presenza di una linea			
<b>i</b>	telefonica a disposizione degli	telefonica a disposizione degli	telefonica a disposizione	telefonica a disposizione degli
	Ospiti	Ospiti	degli ospiti	ospiti
<b>s</b>				
<b>t</b>				
<b>r</b>		1 ascensore in strutture	Nelle strutture per anziani: 1	
<b>u</b>		distribuite su più di un piano	montalettighe e almeno un	
<b>t</b>			ascensore in strutture	




t			distribuite su più di un piano;	
u			nelle strutture per disabili 1	
r			ascensore di dimensioni tali	
a			da permettere l'ingresso delle	
l			carrozine	
i				
		Locali adeguati alle modalità	Locali adeguati alle modalità	
		organizzative adottate per il	organizzative adottate per il	
		servizio lavanderia,	servizio lavanderia,	
		guardaroba e ristorazione	guardaroba e ristorazione	
		Locale per deposito biancheria	Locale per deposito	
		Sporca	biancheria sporca	
		Campanelli di chiamata in	Campanelli di chiamata in	
		ogni posto letto	ogni posto letto	
			Nelle strutture per anziani: 1	
			locale per il personale in ogni	




			nucleo; nelle strutture per	
			disabili: 1 locale per il	
			personale	
			Locale per ambulatorio con	
			servizio igienico	
			Palestra dotata di attrezzature	
			ad ausili con relativo deposito	
			Locale deposito per	
			attrezzature, carrozine,	
			materiale di consumo, ecc.	
			Nelle strutture per anziani:	
			camera ardente	
<b>A</b>				
<b>r</b>				



r				
e			Le strutture protette devono	
d			essere dotate di arredi e	
i			attrezzature idonee alla	
			tipologia degli ospiti, ed in	
e			particolare devono essere	
			garantiti a tutti gli ospiti che	
a			ne presentano la necessità:	
t			letti articolati	
t			(preferibilmente a due snodi)	
r			regolabili in altezza;	
e			materassi e cuscino	
z			antidecubito; armadio	
z			farmaceutico	
a				
t				
u				
r				
e				
	Le caratteristiche strutturali,	Le caratteristiche strutturali,	Le caratteristiche strutturali,	Le caratteristiche strutturali,



	organizzative e tecnologiche	organizzative e tecnologiche	organizzative e tecnologiche	organizzative e tecnologiche
<b>P</b>	devono permettere l'erogabilità	devono permettere l'erogabilità	devono permettere	devono permettere l'erogabilità
<b>r</b>	delle seguenti prestazioni:	delle seguenti prestazioni:	l'erogabilità delle seguenti	delle seguenti prestazioni:
<b>e</b>	somministrazione pasti;	somministrazione pasti;	prestazioni: somministrazione	somministrazione pasti;
<b>s</b>	assistenza agli ospiti	assistenza tutelare diurna e	pasti; assistenza tutelare	assistenza agli ospiti
<b>t</b>	nell'espletamento delle	notturna;	diurna e notturna;	nell'espletamento delle
<b>a</b>	normali attività e funzioni	attività aggregative e	attività aggregative e	normali attività e funzioni
<b>z</b>	quotidiane; attività aggregative	ricreativo culturali;	ricreativo culturali e di	quotidiane; prestazioni
<b>i</b>	e ricreativo culturali;	eventuali prestazioni sanitarie	mobilizzazione; nelle	sanitarie programmate in
<b>o</b>	eventuali prestazioni sanitarie	programmate in relazione alle	strutture per anziani:	relazione alle specifiche
<b>n</b>	in relazione alle specifiche	specifiche esigenze dell'utenza	assistenza sanitaria	esigenze dell'utenza ospitata,
<b>i</b>	esigenze dell'utenza ospitata	ospitata assimilabili alle forme	comprensiva di prestazioni	così come disciplinato dalla
	assimilabili alle forme di	di assistenza rese a domicilio	medico-generiche,	regione;
	assistenza rese a domicilio		infermieristiche, riabilitative	nelle strutture per disabili:
			e di somministrazione	prestazioni terapeutiche,
			farmaci, così come	riabilitative ed educative, così



			disciplinato dalla regione;	come disciplinato dalla
			nelle strutture per disabili:	regione
			prestazioni terapeutiche,	
			riabilitative ed educative,	
			così come disciplinato dalla	
			regione	

”.

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera *q*), del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

«Art. 5 (*Attività di interesse generale*). — 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

*a) – p) (Omissis);*

*q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

*r) – z) (Omissis).*

2. (*Omissis*).».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti all'articoli 20-*bis* del codice penale, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti agli articoli 335-*bis*, 444 e 673 del codice di procedura penale, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 235 del codice penale:

«Art. 235 (*Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato*). — Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.».

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti all'articolo 8 del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 2 (*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*). — Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.


Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di ospedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.».

— La parte VII del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 reca: «RISCOSSIONE».

25G00138



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2025.

**Integrazione delle deleghe già conferite al Sottosegretario di Stato sig. Luigi Sbarra.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2025, con il quale Luigi Sbarra è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, concernente la delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Sbarra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, recante «Integrazione delle deleghe già conferite ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri» con cui ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuita, ad integrazione delle deleghe già conferite con precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati nelle premesse, la delega di firma dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti le materie ivi indicate;

Ritenuto, per ragioni organizzative, di attribuire anche al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Sbarra, le deleghe di firma attribuite ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025 nelle materie ivi indicate;

Decreta:

Art. 1.

*Delega di firma al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luigi Sbarra*

A decorrere dalla data del presente decreto, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Luigi Sbarra è attribuita, ad integrazione delle deleghe già conferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, la delega di firma dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti:

a) l'organizzazione del proprio Ufficio di diretta collaborazione, ferme restando le competenze istruttorie e procedurali dell'Ufficio del Segretario generale e la necessità del nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio Ufficio, trasmette, ai rispettivi Uffici di diretta collaborazione, i relativi schemi di decreto per l'acquisizione della firma;

b) il conferimento di incarichi dirigenziali di uffici di livello dirigenziale generale collocati all'interno delle strutture di cui si avvale, ferme restando le competenze istruttorie del Dipartimento per il personale e la necessità del nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio Ufficio, trasmette, ai rispettivi Uffici di diretta collaborazione, i relativi schemi di decreto per l'acquisizione della firma;

c) il conferimento di incarichi di esperti e consulenti, ove espressamente previsti nell'ambito delle strutture di cui si avvale, ferme restando le attività istruttorie delle strutture competenti e, ove necessario, il nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio Ufficio, trasmette, ai rispettivi uffici di diretta collaborazione, i relativi schemi di decreto per l'acquisizione della firma;

d) la nomina di componenti dei nuclei o degli organismi eventualmente operanti presso le strutture di cui si avvale, secondo quanto previsto dalle rispettive deleghe di funzioni, ferme restando le attività istruttorie delle strutture competenti e, ove previsto, il nulla osta del Segretario generale che, per il tramite del proprio Ufficio, trasmette, ai rispettivi Uffici di diretta collaborazione, i relativi schemi di decreto per l'acquisizione della firma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.


Roma, 4 settembre 2025

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
MELONI*

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2025

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2368*

25A05128



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2025.

**Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il Programma «(Interreg VI-A) Italia-Croazia» dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2022.** (Decreto n. 10/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;


Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);

Visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1131/UE del 5 luglio 2021 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile



(CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste la decisione della Commissione europea C(2023) 742 del 25 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il Programma «(Interreg VI-A) Italia-Croazia» che beneficia del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud n. 24102-P del 16 dicembre 2024 con la quale è stato trasmesso il nuovo piano finanziario che evidenzia l'importo relativo all'annualità 2022 di parte italiana così come rideterminato a seguito della suddetta decisione;

Considerato che per il Programma «(Interreg VI-A) Italia-Croazia» è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'annualità 2022, con il decreto direttoriale IGRUE n. 32 del 2022;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare il cofinanziamento statale per l'annualità 2022 a carico del Fondo di rotazione del suddetto programma;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Per effetto della rideterminazione della quota nazionale pubblica del Programma «(Interreg VI-A) Italia-Croazia» dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027, il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente alla annualità 2022 è pari a euro 7.098.851,00.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce, relativamente al suindicato programma, le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione già disposte con il decreto direttoriale n. 32 del 2022 citato nelle premesse.

3. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

4. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati en-

tro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1352*

**25A04941**

DECRETO 10 settembre 2025.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal



direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70

della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente Generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.095 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del Regolamento, è disposta per il 12 settembre 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*), a trecentosessantasette giorni con scadenza 14 settembre 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.



## Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

## Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

## Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

## Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

## Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

## Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

## Art. 8.


Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a con-



correnza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

#### Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 settembre 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

#### Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

#### Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e ri-

lasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

#### Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

#### Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

#### Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 settembre 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.



Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

#### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso

con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05070

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 agosto 2025.

**Autorizzazione all'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» a trasferire la sede principale di Grottammare, mantenendo il medesimo numero di allievi.**


### IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono con-



fluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Grottammare, da Via Palmaroli n. 13/19 c/o «L'Ospitale Casa delle associazioni», che verrà chiusa, a Via G. Matteotti n. 41 c/o la Biblioteca «Mario Rivosecchi», mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la comunicazione del 17 luglio 2025 con la quale l'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Grottammare, Via Palmaroli n. 13/19 c/o «L'Ospitale Casa delle associazioni», sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025, n. 50 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'articolo 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto lacaniano di psicoterapia (ILP)» è autorizzato a spostare la sede principale di Grottammare, da Via Palmaroli n. 13/19 c/o «L'Ospitale Casa delle associazioni», che verrà chiusa, a Via G. Matteotti n. 41 c/o la Biblioteca «Mario Rivosecchi», mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

25A04942

DECRETO 19 agosto 2025.

**Autorizzazione all'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» a trasferire la sede principale di Roma, mantenendo il medesimo numero di allievi.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA  
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA


Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b*), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modifi-



cazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2024, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Roma, da via dell'Archetto n. 20, che verrà chiusa, a via degli Etruschi n. 3, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la comunicazione del 17 luglio 2025 con la quale l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Roma, via dell'Archetto n. 20 sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025, n. 50 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» è autorizzato a spostare la sede principale di Roma, da via dell'Archetto n. 20, che verrà chiusa, a via degli Etruschi n. 3, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

25A04943

DECRETO 19 agosto 2025.

**Autorizzazione alla scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» a trasferire la sede principale di Milano, mantenendo il medesimo numero di allievi.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA  
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA


Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b*), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;



Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui Il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza dell'8 gennaio 2025, e successive integrazioni, con la quale la Scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Milano, da via Gran Sasso n. 22, che verrà chiusa, a via Pinturicchio n. 1, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la comunicazione del 17 luglio 2025 con la quale la Scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Milano, via Gran Sasso n. 22, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025 n. 50 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la Scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» è autorizzata a spostare la sede principale di Milano, da via Gran Sasso n. 22, che verrà chiusa, a via Pinturicchio n. 1, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

25A04944

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2025.

**Contenuti della visita veterinaria del cavallo atleta.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Visti l'articolo 9 e l'articolo 33 della Costituzione italiana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;


Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e, in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il regolamento di esecuzione 2021/963/UE della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale: «Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di promozione sportiva o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri presso i quali il cavallo è tesserato»;

Visto il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport, 29 gennaio 2024, concernente l'approvazione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 9;



Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, che dispone che l'ente CONI «cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.»;

Visto l'articolo 23, comma 1-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in base al quale con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport sono definiti i contenuti della visita veterinaria e, con lo stesso decreto, sono definiti le modalità e i contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, concernente la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2021, n. 302;

Tenuto conto degli esiti del tavolo di lavoro organizzato dalla Direzione generale della salute animale con i portatori di interesse maggiormente rappresentativi degli sport equestri, nell'ambito del quale è stato condiviso l'obiettivo comune di fornire indicazioni sui contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale per l'ammissione a una manifestazione, competizione o evento sportivo;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce i contenuti della visita veterinaria cui è sottoposto annualmente il cavallo atleta per poter svolgere attività sportiva e le modalità e i contenuti dell'accertamento dell'idoneità degli equidi per l'ammissione a una manifestazione, competizione o evento sportivo.

Art. 2.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e le seguenti:

a) attività sportiva: ogni disciplina sportiva o attività sportiva che, secondo la definizione di sport di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli e che è inclusa nell'elenco allegato al Regolamento sulla disciplina, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e svolta con «cavalli atleti» e quindi con equidi aventi i requisiti indicati all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) evento sportivo: ogni manifestazione, competizione o evento in cui vengono impiegati cavalli atleti nell'ambito di attività sportive;

c) operatore: come definito all'articolo 2, punto 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

d) enti: gli enti presso i quali i cavalli atleti sono iscritti nel «repertorio cavalli atleti», Federazione italiana sport equestri, Federazione pentathlon moderno, Fitetrec-Ante, enti di promozione sportiva, anche paralimpici riconosciuti per gli sport equestri, o presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

e) medico veterinario: soggetto in possesso di diploma di laurea in medicina veterinaria, abilitato alla professione e iscritto all'ordine professionale.

Art. 3.

#### *Visita di idoneità annuale del cavallo atleta*

1. L'accertamento dell'idoneità del cavallo atleta per lo svolgimento delle attività sportive è determinato dal medico veterinario sulla base della valutazione sanitaria dell'equide tenuto anche conto delle norme stabilite dagli enti presso i quali il cavallo è iscritto al repertorio del cavallo atleta.

2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità annuale il cavallo atleta è sottoposto ad una visita svolta sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

3. Il medico veterinario che visita il cavallo atleta può, su sospetto clinico, chiedere esami specialistici e strumentali.


4. In occasione del riconoscimento dell'idoneità di cui ai commi 1 e 2, il medico veterinario procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico veterinaria conforme al modello di cui all'allegato 2 e la mette a disposizione dell'operatore.

5. Il medico veterinario rilascia il certificato di idoneità per il cavallo atleta secondo il modello di cui all'allegato 3, valido fino alla successiva visita di idoneità e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'effettuazione della visita.

6. Il certificato di idoneità di cui al comma 5 può riportare delle specifiche relative all'idoneità all'esercizio di una o più attività sportive proprie degli enti presso cui il cavallo atleta è iscritto al repertorio cavalli atleti, così come delle limitazioni riferite ad altre discipline o a livelli agonistici che prevedono un particolare impegno.

7. Il certificato di idoneità di cui al comma 5 deve essere conservato dall'operatore. Sono fatte salve le competenze di ogni ente presso cui il cavallo atleta è iscritto nel repertorio cavalli atleti, circa la gestione e la verifica della sussistenza di detti certificati.

8. La documentazione di cui agli allegati 2 e 3 deve essere redatta in formato elettronico, utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili nella Banca dati nazionale degli equini, istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Tale documentazione, unitamente agli eventuali



accertamenti effettuati nel corso della visita, è resa disponibile al medico veterinario che, su richiesta, la trasmette all'ente presso cui il cavallo è iscritto al repertorio dei cavalli atleti.

Art. 4.

*Mancata idoneità*

1. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 3, non ricorrono le condizioni per il rilascio del certificato di idoneità, il medico veterinario specifica nella scheda di cui all'allegato 2 il motivo del diniego. Fatto salvo l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 7, il medico veterinario consegna una copia della scheda di cui all'allegato 2 all'operatore.

Art. 5.

*Ammissione degli equidi a eventi sportivi*

1. I cavalli atleti non in possesso del certificato di idoneità e gli altri equidi non definibili cavalli atleti per essere ammessi a un evento sportivo sono sottoposti ad una visita svolta dal medico veterinario di servizio dell'evento sportivo sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto. Detta visita non è necessaria nell'ambito di eventi sportivi internazionali svolti sotto l'egida delle federazioni internazionali di riferimento riconosciute dal Comitato olimpico internazionale (CIO) e per gli equidi importati temporaneamente iscritti presso un ente sportivo di un Paese estero.

2. Il cavallo atleta che a seguito della visita di cui al comma 1 non risulta idoneo a partecipare all'evento sportivo non può prendere parte allo stesso. L'indicazione delle motivazioni della mancata idoneità viene comunicata all'operatore e resa disponibile all'ente presso il cavallo atleta è iscritto al «repertorio cavalli atleti».

3. Gli organizzatori degli eventi sportivi, tenendo anche in considerazione il numero degli equidi da ammettere alla manifestazione e le eventuali specifiche fornite dall'ente sotto la cui egida viene svolta la manifestazione, garantiscono la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento dell'evento sportivo e pongono in essere tutte le misure per consentire al personale medico veterinario incaricato di svolgere la visita di cui al comma 1.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Gli allegati al presente decreto, che sono parte integrante dello stesso, sono aggiornati con cadenza quadriennale dal Ministero della salute di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sulla base anche delle esigenze di tutela della salute e del benessere animale.

2. Gli allegati al presente decreto possono altresì essere modificati, sulla base di nuove evidenze scientifiche, con decreto del direttore generale della salute animale del Ministero della salute e del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'obbligo del possesso della certificazione di cui all'articolo 3 per il cavallo atleta decorre dal 1° gennaio 2026.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano alle manifestazioni che si svolgono dopo il 1° gennaio 2026.

Art. 7.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2025

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro per lo sport  
e i giovani*  
ABODI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 947*

ALLEGATO I

Indicazioni per effettuare la visita di idoneità del cavallo atleta e per l'ammissione degli equidi ad un evento sportivo.

Esame obiettivo generale (EOG)


Anamnesi  
Sviluppo scheletrico  
Stato di nutrizione  
Stato della muscolatura  
Stato del sensorio  
Atteggiamenti e segni particolari  
Cute e connettivo s.c.  
Mucose apparenti  
Linfonodi esplorabili  
Temperatura, polso, respiro  
Grandi funzioni organiche

Esame obiettivo particolare (EOP)

Apparato respiratorio  
Apparato cardio circolatorio  
Apparato nervoso  
Apparato visivo/uditivo  
Apparato locomotorio (in stazione ed in movimento)  
Valutazione comportamentale


Valutazione di eventuali documenti sanitari e referti specialistici prodotti dall'operatore utili ad integrare la valutazione clinica.

L'esito della visita e il relativo giudizio del medico veterinario, emesso in scienza e coscienza, si riferisce esclusivamente alla condizione sanitaria rilevata al momento della visita clinica stessa.





**Stato di nutrizione**



**Sviluppo scheletrico e costituzione:**  buono  accettabile  scadente  
Eventuali note: \_\_\_\_\_

**Apparato cutaneo e annessi:**  
Presenza di lesioni o alterazioni: [ ] SI' [ ] NO  
Se SI', quali: \_\_\_\_\_

Eventuali note: \_\_\_\_\_

**Apparato nervoso e stato del sensorio:**  normale  alterato  
Eventuali note: \_\_\_\_\_

**Apparato Respiratorio**

Frequenza Respiratoria a riposo: \_\_\_\_\_

Presenza di sintomatologia respiratoria:  NO  SI

Eventuali note: \_\_\_\_\_

**Apparato Cardiovascolare**

Frequenza cardiaca a riposo: \_\_\_\_\_

Mucose apparenti:  nella norma  pallide  congeste  itteriche



Eventuali note: \_\_\_\_\_

**Apparato locomotore**

Valutazione dello zoccolo

 nella norma

Presenza di lesioni o alterazioni: [ ] SI' [ ] NO

Se SI', quali: \_\_\_\_\_

Ferratura

 Sì ( solo anteriori)  NO

Andatura al passo in dirittura:


 nella norma  zoppia di grado: \_\_\_\_\_ su 5 gradi

Andatura al trotto in dirittura:

 nella norma  zoppia di grado: \_\_\_\_\_ su 5 gradi

Eventuali note: \_\_\_\_\_

Eventuali referti specialistici prodotti dall'operatore utili ad integrare la valutazione clinica: \_\_\_\_\_

**Eventuali note e /o prescrizioni.**

Esito della visita di idoneità sportiva effettuata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Idoneo  Non idoneo  Idoneo con le seguenti limitazioni

---

---

---

---

La raccolta dei dati è basata sugli esiti degli esami e delle valutazioni effettuate secondo le informazioni e le condizioni presentate al momento della visita. Il sottoscritto medico veterinario non è responsabile per eventuali alterazioni dei risultati dovuti a informazioni mendaci o all'impiego di sostanze o farmaci non dichiarati al momento dell'esame.

**Timbro e firma leggibili del medico veterinario esaminatore:**

---





## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 agosto 2025.

**Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 inerente al funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);

Visto il titolo XI del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Dei controlli e del coordinamento» che apporta norme sul sistema dei controlli sugli enti del terzo settore;

Visto in particolare l'articolo 93 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale, ai commi 1, 3 e 5, stabilisce che l'Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo nei confronti degli enti del terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro, potendo altresì a tal fine il Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali appositamente autorizzare le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, e gli enti accreditati come Centro di servizio per il volontariato di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo, che risultino in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari a garantire l'efficace espletamento delle attività di controllo;

Visto altresì in particolare l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di controlli sugli enti in possesso della qualifica di impresa sociale;

Considerato che le risorse di cui all'articolo 53, comma 3 del menzionato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disponibili a legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 8060 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano, al netto di impegni assunti, ad euro 13.499.072 nel 2025, ad euro 14.267.268 nel 2026 e ad euro 15.000.000 a decorrere dal 2027;


Considerato che le risorse di cui all'articolo 96 comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, disponibili a legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 3526, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano ad euro 3,61 milioni a decorrere dal 2025;

Visto in particolare anche l'articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017, secondo cui, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'Interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali, nonché i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati ed i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli delle relative risorse finanziarie;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del registro unico nazionale del terzo settore», ed in particolare l'articolo 21 sulla revisione d'ufficio del registro;

Visto il decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura recante «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus»;



Considerato che, ai fini del presente decreto, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia di società di mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni;

Acquisito in data 9 luglio 2025 il parere del Ministro dell'interno;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 126/CSR - nella seduta del 30 luglio 2025;

Decreta:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente decreto ha ad oggetto:

a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalità per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, di seguito denominati «RUNTS», delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di seguito denominati «ETS», di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) la definizione delle modalità di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;

c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo da parte delle reti associative nazionali, di seguito denominate «RAN», e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito denominati «CSV», delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.

2. Sono fatte salve l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'attività di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonché le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell'amministrazione finanziaria. L'amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attività di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono altresì fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie

o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.

3. I controlli sugli ETS, di cui al presente decreto, sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi. Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all'esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1. Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresì le sanzioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017. Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. L'Ufficio del RUNTS competente può utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.

4. Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, di seguito congiuntamente denominati «Soggetti autorizzati», che ne facciano richiesta, all'esercizio dell'attività di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.

5. Ai fini del presente decreto, si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.

6. Il presente decreto non si applica agli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione.

7. Il presente decreto non si applica altresì alle società di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2.

*Enti del terzo settore sottoposti a controllo*

1. Sono sottoposti ai controlli di cui al presente decreto esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.


Art. 3.

*Finalità e forme di controllo*

1. I controlli sugli ETS accertano:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;



c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

2. I controlli sono «ordinari» o «straordinari».

3. Sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.

4. Sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonché ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalità elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

#### Art. 4.

##### *Soggetti responsabili del controllo*

1. Sono «Soggetti responsabili» dei controlli di cui al presente decreto gli Uffici del RUNTS e i soggetti autorizzati.

2. I controlli ordinari sono effettuati:

a) dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;

b) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative ed altri CSV, sugli enti aderenti a questi ultimi salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli Uffici del Runts, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato né ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati di cui alla lettera b);

d) dagli Uffici del RUNTS sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c).

3. Le convenzioni di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse al Ministero, che le pubblica, anche per estratto, sul suo sito internet. I soggetti autorizzati che hanno sottoscritto le convenzioni comunicano al sistema informativo del RUNTS i dati necessari per mettere in relazione gli enti da controllare con il soggetto autorizzato che effettuerà il controllo.

4. I controlli straordinari sono effettuati dagli Uffici del RUNTS sia sugli enti aderenti che sugli enti non aderenti ai soggetti autorizzati.

5. L'Ufficio del RUNTS legittimato per i controlli sugli ETS è l'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106.

6. Se un ente ha aderito a due o più Soggetti autorizzati, il soggetto competente per i controlli ordinari su di esso è:

a) il soggetto autorizzato espressamente scelto dall'ente mediante apposita funzionalità del sistema informativo del RUNTS;

b) nel caso di mancata scelta effettuata ai sensi della precedente lettera a), il Soggetto autorizzato che dalle

informazioni disponibili sul RUNTS risulti indicato per primo.

7. Ai soli fini dell'individuazione del soggetto autorizzato responsabile dei controlli ai sensi delle disposizioni precedenti, la revoca dell'adesione non produce effetti se dichiarata al RUNTS successivamente all'avvio dei controlli ordinari.

#### Art. 5.

##### *Modelli di verbale*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.

2. Le risultanze delle attività di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione di reti associative nazionali e centri di servizio per il volontariato*

1. L'autorizzazione allo svolgimento dei controlli ordinari sugli ETS è rilasciata con decreto dell'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS. Il decreto di autorizzazione è pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ciascuna RAN e ciascun CSV interessato presenta al Ministero istanza di autorizzazione con dichiarazione di impegno ad effettuare i controlli ordinari sugli enti aderenti, corredata di documentazione comprovante:

a) la propria capacità di effettuare detti controlli, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle proprie articolazioni territoriali;

b) la disponibilità di un numero di soggetti incaricati del controllo tale da garantire il regolare ed efficace espletamento delle attività di controllo sugli enti aderenti.

3. Ai fini di cui al comma 2, RAN e CSV devono avere adempiuto gli obblighi di pubblicazione nel RUNTS loro imposti dalla normativa vigente.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità sino all'avvenuta cancellazione della RAN dall'apposita sezione del RUNTS, alla revoca dell'accreditamento del CSV o fino alla revoca della stessa autorizzazione. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione s'intende rilasciata.

5. Il Ministero forma, aggiorna tempestivamente e pubblica con modalità idonee sul proprio sito internet l'elenco delle RAN e dei CSV autorizzati allo svolgimento dei controlli. Dell'avvenuta autorizzazione allo svolgimento dei controlli è data evidenza nel RUNTS mediante apposita indicazione, visibile al pubblico, nella posizione individuale di ciascuna RAN e di ciascun CSV, quale «Soggetto autorizzato allo svolgimento dei controlli sugli enti aderenti ai sensi dell'articolo 93, comma 6, decreto legislativo n. 117/2017».



6. Nell'effettuazione dei controlli sugli enti aderenti, i soggetti autorizzati sono tenuti ad osservare le disposizioni stabilite dal presente decreto e ad utilizzare i modelli di verbale di cui all'articolo 5.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza sui soggetti autorizzati*

1. Il Ministero vigila sui soggetti autorizzati per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

2. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS revoca con decreto l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) se il soggetto autorizzato richiede la revoca;
- b) se il soggetto autorizzato perde i requisiti previsti dalla legge;
- c) se sono accertate gravi o frequenti irregolarità nello svolgimento dei controlli;
- d) se è accertata, sulla base delle risultanze dei controlli espletati, l'inidoneità del soggetto autorizzato ad assolvere efficacemente l'attività di controllo sugli enti aderenti.

3. La revoca disposta ai sensi della lettera a) del comma precedente produce effetti soltanto a partire dal triennio successivo di controlli. Il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare i controlli già programmati per il triennio nel quale la revoca su richiesta è stata disposta.

4. Il soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione non può richiederla nuovamente se non sono trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca.

#### Art. 8.

##### *Soggetti incaricati dei controlli: requisiti ed elenchi*

1. Nell'effettuazione dei controlli i soggetti responsabili si avvalgono di soggetti incaricati, individuati tra i propri dipendenti o tra collaboratori e professionisti esterni. Per le RAN autorizzate i dipendenti e i collaboratori possono essere individuati anche con riferimento alle relative articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. a). Resta ferma in capo ai soggetti responsabili la responsabilità per l'attività di controllo.

2. Gli Uffici del RUNTS rendono pubblico l'elenco dei soggetti da essi incaricati. Ove questi siano collaboratori o professionisti esterni devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 5.

3. Ciascun soggetto autorizzato tiene un elenco costantemente aggiornato dei propri soggetti incaricati, lo pubblica sul proprio sito internet e ne dà comunicazione al Ministero. I soggetti autorizzati iscrivono nei propri elenchi dei soggetti incaricati, collaboratori o professionisti esterni solo se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con esito positivo, accertato attraverso una prova finale, uno dei corsi di formazione organizzati ai sensi del seguente comma, idonei a fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento dei controlli sugli ETS di cui all'articolo 2;

b) aver comprovata esperienza, di durata almeno triennale, nella revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS o in materia di ETS;

c) appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.

4. I soggetti autorizzati e gli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro, organizzano i corsi di formazione finalizzati alla maturazione del requisito di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo. I corsi hanno una durata non inferiore a quaranta ore e terminano con una prova finale. A seguito del superamento della prova finale viene rilasciata al partecipante una apposita attestazione. Il Ministero individua con decreto i contenuti minimi dei corsi.

5. I soggetti autorizzati e gli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro, organizzano altresì specifici corsi di aggiornamento di durata non inferiore a venti ore. Gli Uffici del RUNTS e i soggetti autorizzati cancellano dai propri elenchi dei soggetti incaricati i collaboratori o professionisti esterni di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non abbiano partecipato ad almeno uno di tali corsi nell'arco di un triennio. I soggetti incaricati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile, non sono tenuti a partecipare ai corsi per mantenere la loro iscrizione negli elenchi.

6. Non possono essere incaricati dei controlli e, se incaricati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2382 e 2399, comma 1, del codice civile.

7. L'incaricato del controllo che abbia già effettuato nell'anno precedente o che abbia in corso un'attività di vigilanza in materia del lavoro o di legislazione sociale a carico di un ETS non può procedere ai controlli di cui al presente decreto nei confronti dello stesso.

8. I soggetti autorizzati non possono dare incarico alla stessa persona di effettuare più di tre procedure di controllo consecutive sullo stesso ETS. Gli Uffici del RUNTS applicano, nella individuazione delle persone che svolgono i controlli, il principio di rotazione degli incarichi, compatibilmente con le risorse umane disponibili.

#### Art. 9.


##### *Soggetti incaricati dei controlli: doveri e poteri*

1. I soggetti incaricati dei controlli che non sono già dipendenti di pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle loro funzioni sono incaricati di pubblico servizio. L'ETS assicura ai soggetti incaricati la massima collaborazione possibile durante l'esecuzione dell'incarico.

2. Il soggetto incaricato dei controlli adempie i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, nonché in assenza di situazioni di conflitto d'interesse.

3. Il soggetto incaricato risponde della veridicità delle proprie attestazioni e mantiene la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio.

4. Nella provincia autonoma di Bolzano i controlli sono effettuati nella lingua indicata dall'ETS sottoposto a controllo, a scelta fra quella italiana o tedesca.



TITOLO II  
I CONTROLLI ORDINARI

Art. 10.

*Periodicità e programmazione dei controlli ordinari*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, ciascun ETS di cui all'articolo 2 è assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni. Il termine per il primo controllo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'ETS è stato iscritto nel RUNTS.

2. Si intendono controllati nel triennio gli ETS nei confronti dei quali il controllo ordinario, avviato entro il 31 dicembre del terzo anno, si conclude entro i termini stabiliti dall'articolo 14.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun soggetto responsabile definisce il programma dei controlli ordinari di propria competenza per il successivo triennio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8. Entro la medesima data, il soggetto responsabile carica il programma sull'apposita sezione della piattaforma del RUNTS.

Art. 11.

*Oggetto dei controlli ordinari*

1. Il controllo ordinario verifica, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita, il rispetto da parte dell'ente sottoposto a controllo della normativa ad esso applicabile, anche in ragione della sezione del RUNTS in cui è iscritto, ed in particolare che:

*a)* la denominazione dell'ente è correttamente formata, anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS, e la sua forma giuridica è compatibile con la qualifica di ETS e la sezione di iscrizione nel RUNTS;

*b)* l'ente non è un soggetto escluso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge;

*c)* è presente il numero minimo di associati se richiesto dalla legge e la base sociale non è composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente;

*d)* l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente prevedono gli elementi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché quelli previsti per le particolari categorie di ETS;

*e)* l'ente ha effettivamente svolto attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita e non risultano accertate da parte delle amministrazioni competenti violazioni di norme particolari che ne disciplinano l'esercizio ai sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

*f)* nel caso di avvenuto svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, le stesse sono state esercitate sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse

generale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;

*g)* sono stati rispettati i principi e le linee guida sull'attività di raccolta fondi eventualmente svolta;

*h)* non è stato distribuito nessun utile, neanche in via indiretta;

*i)* i bilanci sono stati redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;

*j)* il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, è stato redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;

*k)* sono state pubblicate, ove richiesto dalla legge, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;

*l)* sono stati correttamente tenuti i libri sociali obbligatori per legge;

*m)* sono state rispettate le norme di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il registro dei volontari è stato correttamente tenuto e l'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 è stato adempiuto;

*n)* per gli enti iscritti nelle sezioni *a)* e *b)* del RUNTS sono stati prevalentemente impiegati volontari associati o aderenti agli enti associati e sussiste il corretto rapporto tra volontari e lavoratori o, in alternativa nel secondo caso tra associati e lavoratori richiesto dalla legge;

*o)* il patrimonio degli enti con personalità giuridica non è inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica;

*p)* sono stati nominati e sono correttamente composti e funzionanti gli organi sociali essenziali per legge;

*q)* sono state effettuate le comunicazioni e i depositi al RUNTS che sono obbligatori in forza della normativa vigente;

*r)* non sussistono cause di scioglimento o estinzione dell'ente.

2. Se l'ente ha la forma giuridica di fondazione, mediante il controllo ordinario si accerta anche che:

*a)* lo scopo non è divenuto irrealizzabile;


*b)* non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;

*c)* gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge.

3. Il controllo ordinario sugli enti che nel triennio antecedente l'anno di effettuazione del controllo hanno depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui, ha esclusivamente ad oggetto gli accertamenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *i)*, *q)* e *r)*.

4. Il controllo di cui alla lettera *d)* del comma 1 non si esegue sugli statuti redatti ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, se depositati al RUNTS con le corrette modalità.

5. Nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti e di fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio



1985, n. 222, i riferimenti di cui al comma 1 ad atto costitutivo e statuto devono intendersi fatti al regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

6. Nei confronti degli enti sottoposti a controllo ordinario, che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti dimensionali fissati nell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'Ufficio del RUNTS procede, altresì, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, all'acquisizione dell'informazione antimafia.

#### Art. 12.

##### *Svolgimento dei controlli ordinari*

1. I controlli ordinari sono effettuati da uno o più soggetti incaricati dal soggetto responsabile del controllo a norma dell'articolo 4 del presente decreto. Al momento dell'avvio dell'attività di controllo, il soggetto incaricato dà comunicazione via PEC all'ente.

2. I controlli ordinari sono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e ad altri documenti, dati ed informazioni da richiedersi all'ente sottoposto a controllo. A tal fine, le comunicazioni tra soggetto incaricato ed ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente via PEC. Il soggetto incaricato può altresì richiedere documenti ad altre amministrazioni pubbliche.

3. Se dagli accertamenti documentali emerge la necessità di un approfondimento istruttorio, il Soggetto incaricato può effettuare visite nella sede legale dell'ente o negli altri luoghi in cui si svolge la sua attività, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. In tal caso l'ente sottoposto a controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti, e fornisce i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. I controlli di cui al comma 3 (di seguito denominati «controlli in loco»), sono effettuati alla presenza del legale rappresentante dell'ente o di un associato o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il rappresentante dell'ente può essere assistito da altri componenti dell'organo di amministrazione, da componenti dell'organo di controllo, associati, dipendenti o professionisti di fiducia.

5. I controlli in loco sono effettuati presso la sede legale dell'ente, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente medesimo, dove si trovano i libri, i registri e i documenti dell'ente.

6. Se i controlli in loco sono effettuati in luogo diverso dalla sede legale dell'ente, il legale rappresentante dell'ente sottoposto a controllo o il suo delegato si recano in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.

7. Il soggetto incaricato può chiedere copia dei libri sociali, dei registri e degli altri documenti ed ha facoltà di siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

8. Il soggetto incaricato nei limiti in cui sia utile per gli accertamenti di competenza può effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi secondarie ed altri luoghi in cui si svolge l'attività dell'ente, sentire i singoli soci dell'ente,

i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale del controllo.

#### Art. 13.

##### *Esiti del controllo ordinario*

1. Se dai controlli effettuati non emergono, irregolarità, il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi. Il verbale è trasmesso all'ente via PEC e caricato nel sistema informativo del RUNTS. Il soggetto responsabile del controllo emette l'attestazione di avvenuto controllo e lo pubblica nel RUNTS.

2. Se nel corso del controllo sono state riscontrate irregolarità sanabili, il soggetto incaricato invita l'ente a regolarizzarle, fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato, il soggetto incaricato del controllo verifica l'avvenuta regolarizzazione, dandone atto nel relativo verbale. Nel caso di avvenuta regolarizzazione nei termini si procede ai sensi del comma precedente.

3. Se l'ente non ha provveduto alla regolarizzazione nei termini o se dal controllo sono emerse irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all'ente, assegnandogli un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute, formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l'Ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell'ente.

4. Se il controllo non ha avuto luogo perché l'ente è risultato irreperibile, il soggetto incaricato del controllo propone all'Ufficio del RUNTS competente l'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS.

#### Art. 14.

##### *Durata del controllo ordinario*

1. Il controllo ordinario sugli ETS ha avvio con la comunicazione via pec di cui all'articolo 12, comma 1 e si conclude entro novanta giorni, con la pubblicazione dell'attestazione di avvenuto controllo di cui all'articolo 13, comma 1 o con la sottoposizione del verbale all'Ufficio del RUNTS competente per l'adozione dei provvedimenti nei confronti degli enti sottoposti a controllo.

2. La formulazione della richiesta di informazioni di cui all'articolo 12 comma 2 all'ente sospende i termini di conclusione del controllo. I termini ricominciano a decorrere dal ventesimo giorno successivo al momento in cui l'ente ha ricevuto la richiesta. Se al ventesimo giorno non sono state fornite le informazioni richieste, il soggetto incaricato considera l'ente inadempiente e provvede ai sensi dell'art. 13 comma 4.

3. L'invito alla regolarizzazione di cui all'articolo 13 comma 2 sospende i termini di conclusione del controllo. I termini ricominciano a decorrere dal momento in cui il soggetto incaricato del controllo effettua la verifica della regolarizzazione o dal trentunesimo giorno successivo



alla conclusione dei termini assegnati all'ETS per la regolarizzazione, nel caso in cui non sia stata effettuata la verifica.

### TITOLO III

#### I CONTROLLI STRAORDINARI

##### Art. 15.

###### *Oggetto dei controlli straordinari*

1. Nell'atto con cui viene disposto il controllo straordinario, l'Ufficio del RUNTS competente indica le motivazioni e l'oggetto del controllo, specificando se esso sia di natura generale oppure diretto ad accertare soltanto uno o più degli oggetti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 o la regolare fruizione del *Social Bonus*, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura 23 febbraio 2022, n. 89.

2. L'esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario, fatta salva una diversa indicazione dell'Ufficio del RUNTS che abbia disposto il controllo straordinario.

##### Art. 16.

###### *Svolgimento del controllo straordinario*

1. I controlli straordinari sono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e agli altri documenti utili richiesti all'ente sottoposto a controllo. A tal fine, le comunicazioni tra soggetto incaricato del controllo ed ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente via PEC. Il soggetto incaricato può altresì richiedere documenti ad altre amministrazioni.

2. Se dagli accertamenti documentali emerge la necessità di un approfondimento istruttorio, il Soggetto incaricato può effettuare visite ed ispezioni nella sede legale dell'ente o negli altri luoghi in cui si svolge la sua attività, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni. In tal caso l'ente sottoposto a controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti, e fornisce i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

3. Il soggetto incaricato del controllo straordinario se necessario, acquisisce e trattiene la documentazione sociale per la durata del controllo straordinario dandone atto nel verbale. Il soggetto incaricato del controllo straordinario può inoltre convocare, sentire informalmente ed acquisire in dichiarazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente, compresi i terzi interessati. Le dichiarazioni sono raccolte in un apposito processo verbale redatto dal soggetto incaricato del controllo straordinario e sottoscritto dal soggetto che le rilascia, oppure sono rese in forma libera con atto sottoscritto dall'interessato, e a conclusione delle verifiche sono allegate al verbale. La durata del controllo straordinario non può essere superiore a trenta giorni.

4. Ai controlli straordinari si applicano le disposizioni che regolano i controlli ordinari, in quanto compatibili.

### TITOLO IV PROVVEDIMENTI

##### Art. 17.

###### *Provvedimenti degli Uffici del RUNTS*

1. Ricevuto dal soggetto incaricato dei controlli ordinari o straordinari il verbale contenente la proposta di adozione di un provvedimento nei confronti dell'ente, il competente Ufficio del RUNTS:

a) dispone se lo ritiene opportuno, un controllo straordinario o un ulteriore approfondimento del controllo straordinario;

b) diffida l'ente a regolarizzare la situazione se possibile, entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni dal quale deve essere sottratto il termine già assegnato all'ente ai sensi dell'articolo 13, comma 2, specificando che in caso di mancata ottemperanza, l'Ufficio cancellerà l'ente dal RUNTS, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017;

c) avvia il procedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dell'articolo 24 del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 in caso di irreperibilità dell'ente, di mancata regolarizzazione nei termini o di irregolarità non sanabili;

2. Ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 117 del 2017, se l'ente ha la forma giuridica di fondazione, il competente Ufficio del RUNTS può, prima di procedere all'adozione del provvedimento di cui alla lettera c) del primo comma;

a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi;

b) sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscono o non hanno agito in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;

c) porre in essere gli ulteriori provvedimenti consentiti dalla legge.

3. Il competente Ufficio del RUNTS può in ogni caso irrogare le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 5, e 91 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

### TITOLO V

#### VIGILANZA E MONITORAGGIO, RACCORDO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E SCHEMI DI RELAZIONI ANNUALI

##### Art. 18.

###### *Relazioni annuali*

1. Gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS caricano entro il 15 marzo di ogni anno nel sistema del RUNTS



la relazione prevista dall'articolo 95, comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017.

2. La relazione annuale di cui al comma 1 si compone di due parti. La prima parte riporta i dati statistici relativi ai procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione avviati e conclusi nell'anno di riferimento; il numero dei procedimenti conclusi per silenzio assenso e silenzio rigetto; la durata media dei procedimenti; il numero e le tipologie di provvedimenti adottati; gli eventuali ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dall'ufficio ed il loro eventuale esito; il numero e le qualifiche del personale addetto agli uffici del RUNTS. La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle fattispecie maggiormente significative emerse nell'esperimento delle istruttorie di competenza di ciascun ufficio, anche ai fini dell'individuazione di soluzioni atte ad assicurare l'uniforme applicazione del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. I soggetti autorizzati inseriscono entro il 15 marzo di ogni anno nel sistema del RUNTS una relazione sull'attività complessivamente svolta nell'anno precedente, che, in coerenza con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, e al caricamento dei verbali di cui all'articolo 13, comma 1, riporta i controlli avviati, quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticità emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con proprio decreto, i modelli di relazioni annuali di cui ai commi 1 e 3.

#### Art. 19.

##### *Collaborazione con le altre amministrazioni*

1. Gli uffici del RUNTS trasmettono all'amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli, ove rilevanti ai fini dell'eventuale assunzione di provvedimenti di competenza della medesima amministrazione.

2. Gli uffici del RUNTS sviluppano iniziative e forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche utili a permettere o a facilitare l'acquisizione di dati e informazioni per l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui al presente decreto.

#### TITOLO VI

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 20.

##### *Finanziamento del sistema dei controlli*

1. Al fine di sostenere lo svolgimento dei controlli ordinari da parte dei soggetti autorizzati, le risorse finanziarie previste dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017 disponibili a legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 3526, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono ripartite tra i medesimi soggetti nella misura massima riportata nella sottostante tabella, parametrata

all'ammontare più alto delle entrate dell'ente controllato risultante dai bilanci depositati relativi agli esercizi finanziari dell'ultimo triennio antecedente all'avvio del controllo:

Fascia	Importo massimo (euro)	Entrate dell'ente controllato
a)	50,00	Fino a euro 60.000,00
b)	100,00	Da euro 60.000,01 a euro 300.000,00
c)	250,00	Da 300.000,01 a euro 1.000.000,00
d)	500,00	Oltre euro 1.000.000,00

2. Il contributo per lo svolgimento dei controlli ordinari è erogato annualmente sulla base delle seguenti modalità:

a) una prima quota a titolo di anticipazione calcolata nella misura del 60% dell'importo di cui alla fascia a) del comma 1 moltiplicata per il numero di enti che ciascun soggetto autorizzato prevede di controllare nell'anno di riferimento secondo il programma di cui all'articolo 10 comma 3;

b) il saldo sulla base del numero dei controlli risultati conclusi dai verbali caricati sul RUNTS ai sensi dell'articolo 13.

3. Gli importi erogati a titolo di anticipazione e a titolo di saldo sono ridotti proporzionalmente ove le risorse finanziarie disponibili non consentono l'integrale copertura di tutti i controlli programmati e conclusi nell'anno di riferimento.


4. Se le somme erogate ad un soggetto autorizzato a titolo di anticipazione sono risultate eccedenti rispetto al contributo complessivamente spettante a titolo definitivo per la medesima annualità, il Ministero provvede al recupero della relativa somma mediante corrispondente riduzione del contributo da erogare nell'annualità successiva, oppure, se non è possibile procedere alla riduzione, mediante restituzione da parte del soggetto autorizzato delle somme non dovute.

5. Per lo svolgimento dei controlli ordinari e straordinari da parte degli Uffici del RUNTS si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo n. 117 del 2017 disponibili a legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 8060 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le suddette risorse possono essere impiegate anche per il finanziamento delle convenzioni degli Uffici del RUNTS con soggetti autorizzati di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c), nel rispetto degli importi massimi di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 10, comma 1, decorre dalla data individuata con apposito decreto dell'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l'ufficio sta-



tale del RUNTS sentite lere le province autonome, sulla base dello stadio di attivazione dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli. In coerenza con il termine di cui al periodo precedente, con il medesimo provvedimento può altresì essere prorogato il termine di cui all'articolo 10, comma 3 di definizione del programma dei controlli del primo triennio.

2. Nel primo triennio di applicazione delle disposizioni del presente decreto, i controlli ordinari dovranno riguardare almeno il 55% degli enti iscritti nelle sezioni del RUNTS indicate nell'articolo 2, comma 1 del presente decreto.

3. Nel primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, i corsi di formazione di cui all'articolo 8, comma 4 possono essere organizzati altresì dal Ministero, in collaborazione con le regioni e le province autonome nonché con le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale, rispettivamente, degli ETS e dei CSV.

#### Art. 22.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

#### Art. 23.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 7 agosto 2025

*Il Ministro:* CALDERONE

*Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1294*

25A04973

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 agosto 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Fattoria Giannangelo società cooperativa a responsabilità limitata», in Manduria.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del Commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della



Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamati il decreto ministeriale del 21 marzo 1999, con cui la società cooperativa «Fattoria Giannangelo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Manduria (TA) - C.F. 02497850723 - veniva posta in scioglimento per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore del dott. Antonacci Giuseppe, e il provvedimento decreto ministeriale del 27 settembre 2005, di sua sostituzione nella carica con l'avv. Giovanbattista Locafaro;

Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore, avv. Giovanbattista Locafaro, compendiate nella nota ministeriale del 21 febbraio 2025, prot. d'ufficio n. 0031201, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata l'opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla revoca del mandato conferito con decreto ministeriale del 27 settembre 2005, all'avv. Giovanbattista Locafaro, con contestuale sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa. Grazia Ria, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto dell'indisponibilità manifestata, in data 26 giugno 2025, dal dott. Francesco Caramia e del riscontro favorevole fornito dalla dott.ssa. Grazia RIA (giusta comunicazione PEC in data 2 agosto 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa. Grazia Ria, codice fiscale RIAGRZ92E-63C136R, nata a Castellaneta (TA) il 23 maggio 1992, ivi domiciliata in via Rodolfo Morandi, s.n.c. - 74013 Ginosa (TA), è nominata commissario liquidatore della Cooperativa «Fattoria Giannangelo società cooperativa a responsabilità limitata», Manduria (TA) - C.F. 02497850723 - sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 marzo 1999, in sostituzione dell'avv. Giovanbattista Locafaro, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2025

*Il direttore generale:* DONATO

25A04979

DECRETO 3 settembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Agorà società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Agorà società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.283.156,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.745.384,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 462.228,00;

Considerato che in data 30 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 6 novembre 2024 la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e che la comunicazione al domicilio del legale rappresentante risulta essere stata consegnata il 25 novembre 2024 e lo stesso non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agorà società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 05456370963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Antonio Aiello, nato a Cosenza (CS) il 25 giugno 1982 (codice fiscale LLAR-RT82H25D086K), domiciliato in Milano (MI), Galleria del Corso n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

*Il Ministro: Urso*

25A04970

DECRETO 3 settembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Basson società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY


Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 28 novembre 2023 n. 175/2023 del Tribunale di Verona, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Villa Basson società cooperativa»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Villa Basson società cooperativa», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 03319220236), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Marta Bellini, nata a Verona (VR) il 29 maggio 1977 (codice fiscale BLLMRT77E69L781U), domiciliata in Legnago (VR), viale dei Tigli n. 60.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presi-

dente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

*Il Ministro:* URSO

25A04971

DECRETO 3 settembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Soluzione assistenza società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», in Thiene e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 13 aprile 2023 n. 52/2023 del Tribunale di Vicenza, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Soluzione Assistenza società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», con sede in Thiene (VI);

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla



carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Soluzione assistenza società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», con sede in Thiene (VI) (codice fiscale 04183320243), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Di Bono, nato a Palermo (PA) il 29 luglio 1957 (codice fiscale DBNMHL57L29G273K), domiciliato in Parma (PR), Strada Antonio Zarotto n. 70.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

25A04972

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci - Bando 2025 Antimicrobico resistenza e medicina di precisione.

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha pubblicato il secondo bando 2025 per la ricerca indipendente sui farmaci dal titolo «Bando AIFA Ricerca Indipendente 2025 Antimicrobico resistenza e medicina di precisione».

Il testo integrale del bando, i relativi allegati e le istruzioni per la partecipazione sono consultabili all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/bandi-2025>

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, dalle ore 12,00 del 15 settembre 2025 e fino alle ore 12,00 del 18 novembre 2025, esclusivamente per via telematica.

25A04957

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venios»

Con la determina n. aRM - 158/2025 - 3166 del 5 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medreg S.R.O., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VENIOS;

confezione: 051563017;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 051563029;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 051563031;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 051563043;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 051563056;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04977

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kirkos».

Con la determina n. aRM - 157/2025 - 959 del 5 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: KIRKOS;

confezione: 048049011 - descrizione: «0.120 mg/0.015 mg/24 h dispositivo vaginale» 1 anello in bustina AL/LDPE/PET;

confezione: 048049023 - descrizione: «0.120 mg/0.015 mg/24 h dispositivo vaginale» 3 anelli in bustina AL/LDPE/PET;


confezione: 048049035 - descrizione: «0.120 mg/0.015 mg/24 h dispositivo vaginale» 6 anelli in bustina AL/LDPE/PET.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04978

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 159/2025 - 3817 del 5 settembre 2025 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito



riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: LEXOTANIL:

confezione: 050194012;

descrizione: «1,5 mg compresse» 20 compresse.

paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: BRUFEN ANALGESICO:

confezione: 049348016;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH;

paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: DIPROSONE:

confezione: 046327033;

descrizione: «0,05 % soluzione cutanea» flacone 30 g;

paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05018

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 96/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 28 maggio 2025.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0009808/COM-L-231 del 1° settembre 2025 è stata approvata, ai sen-

si dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 96/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 28 maggio 2025, concernente l'introduzione della nuova modalità di versamento della contribuzione dovuta alla Cassa e dei relativi accessori di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24).

25A04974

**Approvazione della delibera n. 133/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 29 maggio 2025.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0009813/CONS-L-137 del 2 settembre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 133/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 29 maggio 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 40,45 pro-capite.

25A04975

**Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 30 gennaio 2025.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0009804/FAR-L-170 del 1° settembre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAF in data 30 gennaio 2025, concernente l'adeguamento dell'importo del contributo previdenziale dovuto per l'anno 2025.

25A04976

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-214) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 1 5 \*

€ 1,00

